

TRIBUNALE DI ROMA

La dott.ssa Paola Giovene di Girasole, sul ricorso ex art. 1 co 48 L. 92/2012, iscritto al n. 33178/2013, depositato in data 27.9.13 da Angela Florio nei confronti della Ria Grant Thornton s.p.a., ha emesso la seguente

ORDINANZA

La ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente, esercente attività di revisione ed organizzazione contabile, dall'1.2.10 al 12.2.13, in forza di un contratto di apprendistato con inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario, nel III livello nella seconda fase del rapporto, e per il conseguimento del II livello alla cessazione dell'apprendistato, ha dedotto di aver ricevuto in data 12.2.13 comunicazione di recesso dal contratto, alla data del 31.1.13 di scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante, e senza concessione di preavviso; deducendo la nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato per carenza del piano formativo individuale e della causa del contratto, avendo la ricorrente già collaborato con la società in forza di quattro precedenti contratti a progetto, per lo svolgimento delle medesime mansioni di cui al contratto di apprendistato, ed affermando comunque l'illegittimità del recesso, in quanto comunicato dopo la scadenza del contratto e senza il necessario termine di preavviso, ha chiesto che, previo accertamento della nullità e/o illegittimità del contratto di apprendistato e del recesso, la società venisse condannata alla reintegra della ricorrente ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate in riferimento al II livello di inquadramento di destinazione, in misura di € 17.244,93, e dell'indennità di mancato preavviso, in misura di € 2.025,53, ed oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Si è ritualmente costituita la società convenuta deducendo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, non rientrando il recesso dal contratto di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 18 l. 300/70 regolate dall'art. 1, comma 48, l. 92/12. Nel merito contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La procedura attivata dalla ricorrente è quella di cui all'art. 1, comma 48, l. 92/2012, che riguarda le *“controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive*



modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” (così testualmente il comma 47).

Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente dubbi sul fatto che il rito speciale si applichi esclusivamente ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 L. 300/70 e successive modifiche.

Ciò detto, condizione affinché l'impugnazione di un qualsiasi licenziamento (indipendentemente dal fatto che sia stato intimato prima o dopo il 18 luglio 2012) sia soggetta al nuovo rito è il fatto che si faccia richiesta di applicazione di una delle misure previste dall'art. 18 nel testo di tale norma applicabile *ratione temporis*.

Nel caso di specie, si tratta di giudizio instaurato dopo il 18 luglio u.s., avente ad oggetto la richiesta di reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 l. 300/70 attualmente vigente, in riferimento ad un recesso intimato dopo il 18 luglio 2012; tale giudizio è stato quindi correttamente instaurato con il rito speciale, tenuto conto che l'individuazione della fattispecie, ai fini delle questioni di mero rito, va compiuta secondo il criterio della prospettazione, cioè in base alla domanda, indipendentemente dalla effettiva fondatezza della stessa.

La domanda attiene poi ad un recesso intimato dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 18 e dunque regolato dalla disciplina sostanziale introdotta dalla riforma.

Ciò detto sul piano processuale, la domanda attorea di reintegra ai sensi dell'art. 18 cit., formulata dal ricorrente in via principale deve essere respinta.

Infatti, vertendosi in materia di contratto di apprendistato conclusosi con una comunicazione di recesso per scadenza dello stesso, la domanda tesa all'accertamento della nullità e/o illegittimità del contratto e, in conseguenza, della comunicazione di recesso per scadenza del termine, non rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 18 l. 300/70. La richiesta di reintegra non può quindi essere accolta.

Con riguardo alle ulteriori domande di condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive dovute per effetto del riconoscimento della natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, piuttosto che di apprendistato professionalizzante, e di condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pure contenuta nelle conclusioni del ricorso, le stesse risultano invece certamente estranee all'ambito di applicazione del rito ex art. 1, comma 48 e segg. l. 92/2012, in quanto aventi ad oggetto rivendicazioni diverse rispetto alla tutela prevista dall'articolo 18 St. Lav. e fondate su diversi fatti costitutivi.



Occorre infatti sottolineare (conformemente a quanto già sostenuto da altro giudice di questo Tribunale, dott.ssa Casola), e come già innanzi precisato, che l'ambito di applicazione del nuovo procedimento è così definito dal comma 47: "controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro".

Certamente le ulteriori domande di cui trattasi sono quindi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 18. Infatti dalla lettura della norma è chiara l'intenzione del legislatore di voler coscientemente introdurre una norma rigorosamente ostativa al *simultaneus processus*.

Tale conclusione scaturisce dal dato letterale ("con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47"), dalla tassatività e restrittività dell'unica eccezione tipizzata ("salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi") e da innegabili ragioni di tipo sistematico e teleologico.

La funzione specifica ed essenziale di questo procedimento è infatti di pervenire con particolare speditezza almeno ad una prima pronuncia giudiziaria in materia di impugnativa del licenziamento, solo in quanto vi sia la possibilità della reintegrazione.

La corsia preferenziale così introdotta, perché risponda a quelli che sono stati correttamente definiti, veri e propri "obiettivi di politica pubblica" deve trovare quindi stretta applicazione all'interno del solo specifico perimetro tipizzato dalla legge.

La norma parla poi espressamente di "identità" dei fatti costitutivi del diritto, quindi sembra doversi assegnare a tale espressione un significato letterale stretto e proprio, cioè riferito a tutti e soli i fatti sui quali è fondata la domanda ex art. 18.

Sul piano processuale, infatti, le ulteriori domande proposte dalla ricorrente sono strutturalmente diverse, data la eterogeneità dei presupposti e dell'oggetto; la differenza dei *petita* genera una differenza strutturale tra le azioni, che, come tale, esclude comunque il rapporto di identità imposto dalla legge n. 92/12.

D'altra parte, è difficile ammettere che, in linea generale, la medesima domanda segua un rito quando sia proposta in via principale e ne debba seguire un altro quando sia proposta in via subordinata, all'interno di un sistema speciale per definizione contrario al cumulo di azioni.

Inoltre, trattare la domanda non rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 18, con il rito speciale, risulterebbe soluzione contrastante con la finalità del legislatore, che era



quella di individuare una corsia preferenziale solo per le cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento destinate all'eventuale applicazione della tutela statutaria.

Conclusivamente, nella presente fase non è ammessa la trattazione delle domande di condanna al pagamento di differenze retributive e dell'indennità di mancato preavviso.

Sotto il profilo processuale, infine, il comma 48 si esprime espressamente in termini di proponibilità della domanda, e non contempla alcuna possibilità di mutare il rito in corso di processo. Infatti, ai sensi del comma 49, l'ordinanza finale può essere solo nel senso dell'accoglimento o del rigetto.

Quindi, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente, non essendo fondate su identici fatti costitutivi, sono improponibili, in quanto indebitamente ed irritualmente cumulate alla domanda principale.

Trattasi di pronuncia di mero rito, che non impedisce la riproposizione delle stesse, con le forme processuali ad essa proprie, lasciando salvi gli effetti sostanziali già prodottisi per effetto del deposito del presente ricorso (Cass. n. 23017/2012; n. 255/2006).

La domanda di reintegra deve quindi essere respinta per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 18 cit., mentre le altre domande sono improponibili in questa sede.

Spese compensate, attesa la novità delle questioni trattate.

PQM

Rigetta la domanda di reintegra nel posto di lavoro;
dichiara improponibile ogni altra domanda;
spese compensate.

Roma, 5 marzo 2014.

Il giudice

